RACCOMANDAZIONE N. 1399/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1982

relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che con la raccomandazione n. 587/80/CECA [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 1997/81/CECA [2], le importazioni di taluni prodotti siderurgici coperti dal trattato che istituisce la CECA e originari di paesi terzi sono soggette a sorveglianza comunitaria;

considerando che, tenuto conto della recente evoluzione nelle condizioni d'importazione di taluni prodotti siderurgici suindicati, è opportuno modificare e completare le disposizioni della suddetta raccomandazione, nonché approvarla in forma consolidata,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato III A o III B e originari di paesi terzi, sono subordinate al rilascio di un documento di importazione.

2. Sino a prova contraria fornita dall'importatore, i prodotti sopraindicati da importare vengono considerati di prima scelta.

3. Il documento d'importazione è rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda debitamente redatta e corredata di una fotocopia del contratto o dei contratti d'acquisto che l'hanno motivata o, se l'autorità che rilascia le licenze lo richiede, dell'originale di questi atti. Se si dichiara che il prodotto è di seconda scelta o declassato, nel documento d'importazione figurano le caratteristiche esposte dal richiedente.

4. L'applicazione del paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento delle restrizioni quantitative applicate da taluni Stati membri per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di determinati paesi terzi.

5. Il periodo di validità del documento di importazione è fissato a due mesi, fatta salva un'eventuale modifica del regime d'importazione in vigore.

6. I documenti d'importazione completamente utilizzati saranno rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I documenti non o parzialmente utilizzati dopo due mesi dal rilascio saranno rispediti all'ufficio competente entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore deve essere specificato per i prodotti di qualsiasi origine elencati negli allegati III A o III B:

a) il paese d'origine e il paese di provenienza;

b) la sottovoce della tariffa doganale comune e il numero del codice Nimexe;

c) la quantità dei prodotti in tonnellate ripartita per lotto;

d) le caratteristiche che dimostrano l'eventuale seconda scelta o declassamento;

e) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex dell'importatore;

f) il nome, l'indirizzo, e il numero di telefono e di telex del venditore;

g) la data e la località (ufficio di dogana) previste per l'importazione;

h) il luogo di destinazione;

i) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonché il numero del contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura;

j) se del caso, l'eventuale impiego dei prodotti per l'esecuzione di un contratto di lavoro per conto terzi e successiva riesportazione, previo perfezionamento attivo, in un paese terzo (da specificare).

2. Per i prodotti di cui all'allegato III A l'importatore deve fornire le seguenti informazioni supplementari:

A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato II (importazione diretta):

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni per permettere il calcolo del prezzo franco destino secondo il listino prescelto;

[1] GU n. L 65 dell'11. 3. 1980, pag. 5.
[2] GU n. L 194 del 17. 7. 1981, pag. 20.

b) il prezzo franco destino per tonnellata indicando i dazi doganali, il costo del trasporto, gli extra e le riduzioni, nonché tutti gli elementi che rientrano nel calcolo del prezzo franco destino ;

c) l'indicazione :

i) del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo franco destino, nonché della data del listino stesso,

ii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, nonché della data dell'offerta stessa,

iii) o, se del caso, di altri paesi (da giustificare) ;

d) data e elementi della polizza di carico marittima, se disponibile.

B. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato II, ma provenienti da un paese terzo differente da quello d'origine (importazione indiretta),

per i prodotti originari del Brasile, diversi dalle ghise di cui alla voce 73.01 della tariffa doganale comune,

per i prodotti originari di un paese terzo non elencato negli allegati I e II :

a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti soggetti ai prezzi di base [1] ;

b) il prezzo alla frontiera comunitaria cif sdoganato e scaricato per tonnellata, espresso nella valuta del contratto.

C. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato I :

a scelta dell'importatore :

a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti soggetti ai prezzi di base [1].

b) il prezzo alla frontiera comunitaria cif sdoganato e scaricato per tonnellata, espresso nella valuta del contratto,

oppure :

a) la designazione commerciale dei prodotti comprese le esatte specificazioni per permettere il calcolo del prezzo franco destino secondo il listino prescelto,

b) il prezzo franco destino per tonnellata indicando i dazi doganali, il costo del trasporto, gli extra e le riduzioni, nonché tutti gli elementi che rientrano nel calcolo del prezzo franco destino,

c) l'indicazione :

i) del listino del produttore comunitario scelto per il calcolo del prezzo franco destino, nonché della data del listino stesso,

ii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, nonché della data di questa offerta,

iii) o, se del caso, di altri prezzi (da giustificare),

d) data e elementi della polizza di carico marittima, se disponibile.

3. Inoltre, l'importatore deve dichiarare che non sarà concesso alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti d'acquisto.

4. L'importatore deve attestare l'esattezza della sua domanda per il rilascio del documento di importazione.

5. L'importatore deve precisare se la sua domanda è relativa a una fornitura che ha già formato oggetto di una precedente domanda per il rilascio del documento di importazione.

Articolo 3

1. Non appena le competenti autorità lo abbiano accertato, gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza tra il prezzo base più, se del caso, l'extra, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* e il prezzo alla frontiera comunitaria cif sdoganato e scaricato per tonnellata, espresso in unità di conto europee per i seguenti prodotti :

i) i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato II ma provenienti da un paese terzo diverso da quello d'origine ;

ii) i prodotti originari dei paesi terzi diversi da quelli elencati negli allegati I e II ;

iii) i prodotti originari del Brasile, diversi dalle ghise di cui alla voce 73.01 della tariffa doganale comune.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese il tonnellaggio e gli importi (calcolati sulla base del prezzo cif) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente.

[1] GU n. L 372 del 29. 12. 1981, pag. 1.

3. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere :

a) la ripartizione per prodotto, secondo le sottovoci della tariffa doganale comune e i numeri del codice Nimexe ;

b) la ripartizione per paese d'origine ;

c) l'indicazione distinta, all'interno del totale per paese d'origine e per prodotto, delle quantità che non sono state importate direttamente dal paese d'origine, specificando il paese di provenienza ;

d) l'indicazione per prodotto dei tonnellaggi riesportati nei paesi terzi dopo perfezionamento attivo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese il tonnellaggio e gli importi (calcolati sulla base del prezzo cif) per i quali i documenti d'importazione sono scaduti nel corso del mese precedente senza che gli importatori li abbiano utilizzati.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione, si considera paese di provenienza l'ultimo paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

Articolo 5

La raccomandazione n. 587/80/CECA è abrogata.

Articolo 6

La presente raccomandazione entra in vigore per ogni Stato membro il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1982.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO I

Austria
Finlandia
Norvegia
Svezia

ALLEGATO II

Austria
Brasile (1)
Bulgaria
Cecoslovacchia
Corea
Giappone
Polonia
Romania
Spagna
Ungheria

(1) Unicamente per le ghise di cui alla voce 73.01 della tariffa doganale comune.

ALLEGATO III A

Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un documento di importazione (controllo delle quantità e dei prezzi)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione della merci
73.01 B	73.01-21 ; 23 ; 25 ; 27	Ghise ematiti
73.01 C	73.01-31 ; 35	Ghise fosforose
73.01 D	73.01-41 ; 49	Ghise diverse da ghisa specolare (spiegel), da ghise ematiti e da ghise fosforose
73.02 A I	73.02-01 ; 09	Ferro-manganese contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.07 A I	73.07-12	Blumi e billette di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.07 B I	73.07-21 ; 24	Bramme e bidoni di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.08	73.08-01 ; 03 ; 05 ; 07 ; 21 ; 25 ; 29 ; 41 ; 45 ; 49	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.10 A I	73.10-11	Vergella o bordione di ferro o di acciaio
73.10 A II	73.10-13	Barre di ferro o di acciaio per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza ottenuti durante la laminazione e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione
	73.10-16	Altre barre per cemento armato o calcestruzzo, diverse da quelle che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza subiti dopo la laminazione
		Barre piene di ferro o di acciaio, semplicemente laminate o estruse a caldo, diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo
73.11 A I	73.11-11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 19	Profilati di ferro o di acciaio, semplicemente laminati o estrusi a caldo
73.12 A II	73.12-19	Nastri di ferro o di acciaio, fatta eccezione dei magnetici, semplicemente laminati a caldo
73.13 A II	73.13-16	Lamiere dette « magnetiche », di ferro o di acciaio, diverse da quelle aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt
73.13 B I a)	73.13-17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 26	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 2 mm o più
73.13 B II b)	73.13-43 ; 45	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di più di 1 mm ma meno di 3 mm
73.13 B II c)	73.13-47 ; 49	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 1 mm o meno
73.13 B IV c) 1 + 2	73.13-67 ; 68 ; 72	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », zincate
73.15 B I b) 2 aa)	73.71-53	Blumi, billette, bramme, bidoni in acciaio inossidabili o refrattari (1)
73.15 B V b) 1 aa)	73.73-23	Vergella in acciai inossidabili o refrattari
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25	Vergella in acciai al S, PB e P
73.15 B V b) 1 dd)	73.73-26	Vergella in acciai mangano-silicosi
73.15 B V b) 1 ee)	73.73-29	Vergella in altri acciai legati (esclusi gli acciai rapidi)
73.15 B V b) 2 aa)	73.73-33	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai inossidabili o refrattari
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai al S. Pb e P
73.15 B V b) 2 dd)	73.73-36	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai mangano-silicosi

(1) Compresi i prodotti nella stessa forma di colata continua.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione della merci
73.15 B V b) 2 ee)	73.73-39	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in altri acciai legati (esclusi gli acciai rapidi)
73.15 B VII a) 2	73.75-19	Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt superiore a 0,75 watt
73.15 B VII b) 1 aa) 11	73.75-23	Lamiere semplicemente laminate a caldo di spessore superiore a 4,75 mm in acciai inossidabili e refrattari
73.15 B VII b) 1 bb) 11	73.75-33	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm in acciai inossidabili e refrattari
73.15 B VII b) 1 cc) 11	73.75-43	Lamiere semplimente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai inossidabili e refrattari
73.15 B VII b) 2 bb) 11	73.75-63	Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai inossidabili e refrattari

ALLEGATO III B

Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un documento di importazione (controllo delle quantità)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
73.15 A I b) 2	73.61-50	Blumi, billette, bramme, bidoni in acciai fini al carbonio, non fucinati (1)
73.15 A V b) 1	73.63-21	Vergella in acciai fini al carbonio
73.15 B I b) 2 bb)	73.71-54	Blumi, billette, bramme, bidoni — in acciai rapidi (1)
73.15 B I b) 2 cc)	73.71-55	Blumi, billette, bramme, bidoni — in acciai al S, Pb e P (1)
73.15 B I b) 2 dd)	73.71-56	Blumi, billette, bramme, bidoni — in acciai mangano-silicosi (1)
73.15 B I b) 2 ee)	73.71-59	Blumi, billette, bramme, bidoni — in altri acciai legati (1)
73.15 B V b) 1 bb)	73.73-24	Vergella in acciai rapidi
73.15 B V b) 2 bb)	73.73-34	Barre, vergella e profilati in acciai rapidi semplicemente laminati estrusi a caldo
73.15 B VII b) 1 aa) 22	73.75-24	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore superiore a 4,75 mm in acciai rapidi
73.15 B VII b) 1 aa) 33	73.75-29	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore superiore a 4,75 mm in acciai rapidi — in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili)
73.15 B VII b) 1 bb) 22	73.75-34	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm, in acciai rapidi
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm, in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili)
73.15 B VII b) 1 cc) 22	73.75-44	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm, in acciai rapidi
73.15 B VII b) 1 cc) 33	73.75-49	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm, in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili)
73.15 B VII b) 2 bb) 22	73.75-64	Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai rapidi
73.15 B VII b) 2 bb) 33	73.75-69	Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili)

(1) Compresi i prodotti nella stessa forma in colata continua.